

I materiali derivanti dalla demolizione possono essere riutilizzati?



Cassazione: i materiali derivanti dalla demolizione di edifici sono rifiuti e non sottoprodotti. Non possono quindi essere riutilizzati.

I materiali derivanti dalla demolizione di un edificio non possono essere considerati **sottoprodotti**, ma sono **rifiuti**. Vanno quindi portati in discarica e non possono essere riutilizzati.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, **Sentenza 33028/2015**, circa l'illecita gestione dei rifiuti (sanzionata dall'art. 256 del D.Lgs. 152/2006) e la dubbia natura degli inerti da demolizione.

Nel caso in esame, il legale rappresentante di un'impresa di costruzioni veniva condannato a seguito del trasporto senza titolo abilitativo e del riutilizzo (realizzazione di un sottofondo stradale provvisorio) di rifiuti speciali non pericolosi (cemento, mattoni, ceramiche, tondini di ferro) provenienti dalla demolizione di un rustico.

Il ricorrente propone **ricorso per Cassazione** in base a tali considerazioni:

- il materiale da demolizione è **riconducibile ad un sottoprodotto** (per l'assenza di trasformazioni preliminari e la sola frantumazione del materiale dopo la demolizione ed anche per non aver determinato condizioni peggiorative dell'ambiente)
- in alternativa, anche se il materiale fosse un rifiuto,

deve considerarsi applicata la **disciplina del deposito temporaneo** dei rifiuti utilizzati come sottofondo stradale provvisorio per il transito dei mezzi

La Cassazione **rigetta il ricorso presentato e conferma la condanna** per la gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256 del D.Lgs. 152/2006).

La Cassazione ha chiarito che in base al Codice dell'ambientale (D.Lgs. 152/2006) può essere considerato **sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo**, cioè da un'attività finalizzata alla produzione di un manufatto. La **demolizione** di un fabbricato, invece, è effettuata per **eliminare un manufatto** e non per produrre qualcosa.

Inoltre, risulta irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio: il nuovo manufatto non è infatti il prodotto finale della demolizione e l'attività di costruzione può anche essere indipendente da questa.

Al riguardo, considerando che i **rifiuti** vanno portati in discarica mentre i **sottoprodotti** possono essere riutilizzati, è opportuno ricordare le rispettive definizioni:

- sono definiti **rifiuti speciali** i materiali derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
- sono definiti **sottoprodotti** i materiali che provengono direttamente da un processo di produzione, quindi da un'attività finalizzata alla produzione ottenuta attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali

I criteri per differenziare i due casi sono stati stabiliti dal **DM 161/2012**, che regola l'utilizzo di terre e rocce da scavo in base ai livelli di contaminazione e alle caratteristiche dei cantieri.

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it".